

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 19/05/2020

FATTO

Il ricorrente – unitamente alla cointestataria che si associa all'odierno ricorso - riferisce di essere titolare di un buono fruttifero emesso in data 16.8.1986, dell'importo di lire 5.000.000, incassato nel mese di novembre 2016.

Precisa che, dall'esame del titolo, risulta incontrovertibile che sia stato utilizzato un modulo cartaceo della serie "O" e che lo stesso sia stato emesso in data successiva al D.M. del 13 giugno 1986, dunque in un momento in cui la serie "O" e la successiva serie "P" non erano in corso.

Tanto premesso, lamenta in ricorso che in fase di riscossione del buono l'importo liquidato dall'intermediario convenuto è risultato nettamente inferiore a quello dovuto, in quanto gli interessi dal 21° al 30° anno non sono stati calcolati secondo la tabella retrostante il buono che recita "più lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione", così come stabilito da numerose pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Ritiene, conseguentemente, che i rendimenti per l'ultimo decennio vadano fissati secondo le tabelle poste sul retro del titolo e aventi ad oggetto gli interessi della precedente serie "O" e che, pertanto, il valore complessivo del buono sarebbe ben diverso e precisamente pari a € 73.862,42, con una differenza ancora dovuta, in favore del ricorrente, pari a € 35.909,74 (senza alcuna ritenuta d'imposta in quanto applicabile dal 21 settembre 1986).

L'intermediario, richiamata la normativa di riferimento, afferma che:

- il buono fruttifero ordinario in contestazione appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

28.6.1986; al momento del rilascio, sul buono “sono stati apposti il timbro “Q/P” e quello delle relative condizioni”;

- la tabella allegata al decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso e prevede, in particolare, un interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e un interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%); il rendimento della serie è strutturato, prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato

oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;

- il decreto, definendo i saggi di interesse della nuova serie istituita, ha disposto che gli Uffici, nelle more di ricevere dal Poligrafico dello Stato i nuovi moduli, fossero tenuti a rilasciare i buoni della nuova serie utilizzando i moduli già in loro possesso della precedente serie “P” (moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie “P”), provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal decreto stesso (art. 4 e art. 5 del decreto);

- il decreto prevedeva, in particolare, che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente la indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie “P” non più in emissione);

- l'uso dei moduli della precedente serie “P” rifletteva le esigenze finanziarie del Paese: nelle premesse del decreto si legge “ritenuta l'urgenza di provvedere alla modificazione di alcuni tassi di interesse”; se si fosse attesa la stampa da parte del Poligrafico e la messa a disposizione presso gli uffici dei nuovi moduli, si sarebbe generato un danno alle casse dello Stato per ogni giorno di ritardo nell'emissione dei buoni della nuova serie “Q”.

Con riferimento alla contestazione del ricorrente, dunque, l'intermediario osserva che:

- il buono in esame è stato rilasciato utilizzando il modulo della precedente serie su cui sono stati apposti due timbri, “uno sul fronte del titolo che reca in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole da parte delle risparmiatrici, l'altro sul retro dei titoli, in modo altrettanto chiaro ed univoco recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione relativa al buono rilasciato alle clienti, nel quale è ribadita – senza, dunque, possibilità alcuna di affidamento incolpevole da parte del risparmiatore – l'appartenenza del buono alla serie “Q/P”;

- alla presentazione per il rimborso ha riconosciuto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle allegate al detto D.M.;

- “la assoluta correttezza” di tale comportamento ... è stata riconosciuta in moltissime occasioni dai giudici di merito, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze con la recente nota del 15.2.2018 prot. N. DT 12768, che peraltro ha ritenuto che l'adesione alla diversa tesi porterebbe al risultato “aberrante” per cui su uno stesso buono gli interessi possano “venir calcolati con riferimento a due serie diverse”, del tutto denegandola.

Infine, l'intermediario:

- richiama il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 3963/19, Cass. SS. UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27809/2005) secondo cui i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma sono titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.;

- rileva che “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza, non essendo oltretutto in vigore



all'epoca dei fatti la normativa della trasparenza né bancaria né finanziaria (così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n. 10105 del 7.11.2019);

- sottolinea infine che “va ricondotta nel giusto alveo la portata della sentenza n. 13979/2007 delle SS.UU. della Corte di Cassazione”, in quanto avente ad oggetto una fattispecie diversa da quella sottoposta all'esame dell'ABF con l'odierno ricorso, essendo state le SS.UU. chiamate a pronunciarsi con riguardo alla diversa ipotesi in cui all'investitore era stato consegnato un buono postale fruttifero appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso; ipotesi, questa, di discrepanza fra le prescrizioni ministeriali previgenti e le indicazioni riportate sui Buoni, che le SS.UU. hanno risolto riconoscendo la prevalenza alle seconde sulle prime.

Il ricorrente, in sede di repliche, stigmatizza il comportamento di controparte che costringe i risparmiatori a rivolgersi all'assistenza di avvocati stante il tenore delle difese, più rispondenti a un giudizio civile che a un sistema di risoluzione alternativa delle controversie.

Sottolinea che, contrariamente all'esplicita previsione normativa, l'intermediario ha apposto ben quattro timbri, due sul fronte per modificare la serie (da “O” a “P” e da “P” a “Q”) e due sul retro (quello con i rendimenti della serie “Q” appena intuibile), “in modo sbrigativo, confusionario e approssimativo”.

Inoltre, contrariamente a quanto vorrebbe far credere controparte, le Sezioni Unite non hanno mai revocato il c.d. principio dell'affidamento da loro stesso affermato.

Nel confutare la giurisprudenza di merito citata dall'intermediario, in quanto relativa a casi diversi da quello oggetto di ricorso, e richiamando a sua volta recenti pronunce favorevoli (Corte d'Appello di Torino, n. 1271, 25 luglio 2019, Tribunale Milano n. 91 del 9 gennaio 2020) insiste quindi nelle proprie richieste.

DIRITTO

La controversia all'esame del Collegio, sulla base di quanto affermato e prodotto dalle parti, sembrerebbe riguardare l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero del valore di £ 5.000.000, emesso il 16.08.1986, e dunque in epoca successiva all'emanazione del DM del 13.06.1986 (due mesi dopo).

Il ricorrente ha depositato copia del buono in contestazione, cointestato con altro soggetto (aderente al ricorso) con clausola di pari facoltà di rimborso nonché copia della ricevuta di rimborso.

Il buono è stato riscosso il 19/12/2016 (unitamente ad altri titoli, per i quali il ricorrente ha proposto separati ricorsi).

Dall'esame della copia del titolo in atti, si evince che il buono è stato emesso utilizzando un modulo cartaceo originariamente stampato per la serie “O”, che è stata doppiamente corretta prima con l'indicazione della serie “P” e poi con l'apposizione dei timbri con la dicitura “serie Q/P” (infatti, alla data di sottoscrizione del buono, 16.08.1986, né la serie “O” né la serie “P” erano in corso di emissione, mentre la serie in vigore era la serie “Q”, introdotta dal D.M. 13 giugno 1986).

Inoltre, sul retro del buono sono riportati:

- l'originaria tabella stampata sul modulo cartaceo, recante i rendimenti della Serie “O”, con l'annessa nota in calce ove è scritto “più Lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione” – ed è alla luce di tale indicazione che parte ricorrente chiede la liquidazione degli ulteriori interessi per l'ultimo scaglione temporale;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- un primo timbro che reca la dicitura “BFP serie P/O” (sovrapposto in diagonale alla predetta tabella) con indicazione dei tassi della “serie P” fino al 20° anno ;
- un ulteriore timbro – quasi illeggibile nella copia in atti ma la cui esistenza sul titolo è confermata dalla stessa parte ricorrente - con la dicitura “B.F.P. serie Q/P”, modificativo dei tassi di interesse fino al 20° anno, con adeguamento ai tassi della serie “Q”, ex art. 5 del D.M. del giugno 1986.

Ciò posto, parte ricorrente ritiene che l’intermediario, in applicazione delle condizioni riportate originariamente a tergo del titolo - si ripete, proprie della serie “O” - per ciò che concerne il periodo dal 21° al 30° anno, avrebbe dovuto liquidare un importo notevolmente più alto.

Per completezza, si rappresenta che al momento dell’emissione del buono in contestazione (16/08/1986) non era prevista l’applicazione della ritenuta fiscale.

Il Collegio di Coordinamento ABF è intervenuto sulla questione (decisione n. 6142/20 infra) e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979/2007 e n. 3963/2019, ha confermato l’orientamento già maturato in seno ai Collegi territoriali, affermando il seguente principio di diritto:

“A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L’incompetenza dell’ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l’ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all’emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.

Conseguentemente, per questo specifico buono, gli interessi devono essere computati alla stregua delle condizioni rinvenienti nel titolo, per il periodo successivo al 20° anno dalla sottoscrizione del buono, e fino al 30° anno, e tenendo conto degli importi degli accessori già restituiti al ricorrente.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO